

Le origini italiane della geografia politica.

Memoria del socio, prof. PAOLO REVELLI (1).

3. — LE ANTECEDENZE PROSSIME DELLA «POLITISCHE GEOGRAPHIE» DI RATZEL: CONCETTI GEOGRAFICO-POLITICI IN OPERE CHE NON HANNO SCOPO O METODO GEOGRAFICO. — a) Fissate le linee della concezione ratzeliana, delineato l'influsso che essa ha avuto direttamente sulla produzione posteriore, e ricordato il suo possibile influsso indiretto attraverso scritti di antropogeografia generale che prendono a loro oggetto tutta l'ecumene, quali sono quelli dovuti a un geografo russo e ad un geomorfologo americano, o attraverso monografie di geografia politica che hanno a loro oggetto una determinata regione, come la Svizzera (2), giova rintracciare le antecedenze prossime dei postulati geografico-politici ratzeliani.

Chi intenda stabilire quale posto spetti nella storia della scienza alla *Politische Geographie* di Ratzel, deve, evidentemente, fermare la sua attenzione non già sulle opere che hanno potuto fornire all'autore dati di fatto e considerazioni accessorie, bensì su quelle che presentano, sia pure soltanto in abbozzo, un sistema geografico-politico di dottrina. Deve, cioè, esaminare, particolarmente, non quelle che comunemente denominansi fonti, ma quelle che si possono indicare col nome di antecedenze. Il procedimento seguito da chi vuole rintracciare le antecedenze di un'opera scientifica, è, necessariamente, assai diverso da quello che viene scelto da chi ne ricerca le fonti. Mentre in questo caso l'indagine rimane circoscritta, essenzialmente, alle opere ricordate dallo stesso autore, o, comunque a

(1) Continuazione: vedi fasc. preced., p. 118, 221.

(2) AL. WOELKOFF, *De l'influence de l'homme sur la Terre*, in «Annales de Géographie», 1901, p. 97-114; 193-215; W. M. DAVIS, *Human response to geographical environment*, in «The Bulletin of the Geographical Society of Philadelphia», vol. XI, n. 2, p. 1-40, apr. 1913; H. HAUSER, *La position géographique de la Suisse. Etude de géographie politique*, in «Annales de Géographie», 1916, p. 413 e segg.

lui note, e va, d'altra parte, estesa a tutti quegli elementi che hanno potuto in qualche modo lasciare una traccia nell'opera particolarmente considerata, l'indagine relativa alle antecedenze deve estendersi, invece, anche oltre le opere e gli elementi di cui l'autore sentì coscientemente l'influsso, e va, d'altra parte, contenuta entro quei limiti che vengono fissati da un'equa valutazione dell'importanza complessiva che nella storia di una disciplina hanno le singole teorie, i singoli sistemi di dottrina. Non è mio intendimento occuparmi delle fonti, bensì delle antecedenze, intese in senso lato, della *Politische Geographie*. Non andrò, quindi, elencando l'intera serie delle opere dove appare lumeggiato qualche concetto più tardi sviluppato ed eventualmente chiarito con esemplificazioni da Ratzel; o tutte le opere che contengono determinati elementi o dati di fatto preziosi per la costruzione di una teorica geografico-politica, quali, ad esempio, le osservazioni su fenomeni di decomposizione degli organismi statali elementari dell'Africa centrale e orientale, fenomeni rivelati per la prima volta dall'indagine approfondita di viaggiatori europei (G. Schweinfurth; W. Junker) nella seconda metà del secolo passato (1).

Non andrò, espressamente, ricercando, almeno per quanto riguarda le opere dettate nei tempi più vicini a Ratzel, tutta la serie di intuizioni, di concetti sporadici, che riguardano il problema geografico-politico fondamentale; forme diverse, talora, di un concetto assai antico che noi troviamo sovente espresso, incidentalmente, anche prima che il *Contract social* (1762) ravvisi fra l'area e la popolazione (« le due misure di un corpo politico ») « un rapport convenable pour donner à l'Etat sa véritable grandeur » (II, 10).

Le intuizioni generali meritano di esser rilevate solo quando esse fanno la loro prima apparizione, o si trovano espresse con qualche particolare determinazione atta a favorire un ulteriore sviluppo di dottrina, in opere che hanno particolare importanza nella storia generale della scienza. E l'indagine dovrà essere estesa alle opere di speciale momento non solo nella storia della geografia o in quella della politica, ma anche nella storia di tutte quelle scienze o dottrine, compresa la speculazione filosofica, che possono contenere, ad una data fase del loro sviluppo, per un dato aspetto della loro applica-

(1) C. MÜLLER, *Staatensbildungen im oberen Uelle und Zwischenseegebiet*, Lipsia, 1896.

zione, un nucleo teorico non trascurabile per la conoscenza della concezione geografico-politica attraverso i tempi. Non potranno essere però prese in esame tutte quelle considerazioni più o meno connesse colla concezione ritteriana, le quali, pur essendo dovute a studiosi, a scrittori di chiara fama, non hanno che un interesse mediato, indiretto per la concezione geografico-politica, come il concetto di Ernesto Renan sull'influsso che determinati fatti geologici, quali la formazione dello stretto di Calais e del Bòsforo, hanno avuto sul destino politico dei singoli gruppi etnici (1).

Antecedenze della *Politische Geographie* di Ratzel, cioè concezioni concrete della limitazione che alla vita degli Stati deriva dal complesso delle loro rispettive condizioni fisiche e della loro posizione, si trovano in opere d'indole assai diversa, negli ultimi quattro secoli, e non solo in opere di natura geografica o politica. Antecedenze prossime possono dirsi le concezioni che appaiono in lavori dei primi otto decenni del secolo XIX e degli ultimi anni del secolo XVIII. E benchè si possa esitare, volendo scegliere un termine *a quo*, fra il 1789 e il 1796, anno in cui il ciclo dei fatti essenziali della rivoluzione francese è compiuto — tuttavia, la rapidità con cui si diffondono in alcuni paesi d'Europa le idee proclamate dalla grande rivoluzione e l'importanza di alcuni scritti che, come quelli di Hertzberg, pre-

(1) RENAN afferma l'intimo rapporto fra geologia e storia (« On peut dire avec vérité que le géologue tien le secret de l'histoire ») lumeggiato, fino dal 1827, da LYELL, per cui l'avvenire delle nazioni dipende dalla distribuzione geografica del combustibile, e chiarito solo in parte, diversamente da quanto potrebbe far pensare il titolo dell'opera, da GIOVANNI WALTER (*Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft*, Jena, 1893), per cui la storia della Terra è soltanto « storia dei fossili e delle rocce ». Renan si chiede: « Quale avvenimento uguagliò mai in importanza i casi che aprirono il Passo di Calais, il Bòsforo, le circostanze puramente fortuite (nel senso interamente relativo della parola) che regolarono la forma dei continenti, le sinuosità dei mari, la proporzione fra terre emerse e sommerse, la natura dei sottosuoli destinati a ogni gruppo etnico e che hanno avuto un influsso così capitale sul destino di ciascuno di essi? ». E dopo aver rilevato l'influsso che, sull'allacciamento fra continente del mondo antico e continente del mondo nuovo, avrebbe potuto esercitare una posizione diversa, cioè più meridionale, dell'Islanda e della Groenlandia, conclude: « Tutto il destino del pianeta Terra è così, non dirò spiegato, ma spiegabile ». (*Dialogues et fragments philosophiques*, Paris, Calman Lévy, 6^a ed.; cfr. p. 165-6; 1^a ed., 1876).

cedono di alcuni anni il 1796, inducono a preferire, tra le due date, la prima.

Nel passare in rassegna le opere principali che hanno potuto esercitare un influsso diretto o indiretto sull'opera ratzeliana, o che, comunque, sembrino meritare qui speciale menzione, si dirà prima delle opere che debbono essere considerate come appartenenti a un campo diverso da quello geografico. Verranno considerati quindi i lavori che possono comprendersi sotto la denominazione di geografia descrittiva (considerata nel senso più ampio, in un senso, cioè, affine a quello dell'antica denominazione di « geografia statistica »), e, infine, le opere che più si avvicinano, per quanto lo comporta lo sviluppo del pensiero scientifico contemporaneo, al nostro presente concetto di geografia. E non parrà inopportuno considerare con particolare larghezza opere come quelle di scienza politica e di diritto internazionale, il cui contenuto essenziale non è geografico, perchè soltanto così potrà inquadrarsi compiutamente nella storia del pensiero il lavoro di Ratzel. A Ratzel derivarono indubbiamente insegnamenti e stimoli da campi diversissimi, e, per ciò che concerne il campo politico-giuridico, sociologico-economico, storico-filosofico, in una misura più ampia e con una intensità d'influsso probabilmente maggiore di quella che egli stesso ammette e che si può a tutta prima supporre, data la natura essenzialmente naturalistica della sua preparazione scientifica.

b) Antecedenze prossime della *Politische Geographie* di Ratzel, nel senso ampio della parola, non mancano fra i lavori di scienza di Stato e di diritto internazionale. Ma quanto più ci avviciniamo al tempo in cui appaiono l'*Anthropogeographie* (1882-91) e la *Politische Geographie* (1897), sembrano farsi più rare, nelle opere di contenuto politico-giuridico, le valutazioni relative all'influsso delle condizioni territoriali sulla vita degli Stati.

La legge della divisione del lavoro e quella tendenza esclusivistica, in parte effetto, forse, di limitazioni mentali, di quella mancanza di cultura generale che viene, non a torto, rimproverata ad alcuni scienziati, hanno fatto sì che, particolarmente negli ultimi decenni del secolo XIX, dalle opere di scienza di Stato venissero escluse, quasi interamente, le considerazioni diverse da quelle dette propriamente politiche, e che dalle opere di diritto internazionale esulassero pressochè interamente, come da alcuni scritti di « filosofia del diritto », le considerazioni diverse da quelle dette propriamente giuridiche. Que-

sto esclusivismo doveva portare inevitabilmente a quella unilateralità di giudizio che allontana più di ogni altra cosa la soluzione di problemi complessi come quello dei confini tra Stato e Stato, la cui base geografica non risulta minimamente distrutta dall'affermazione arbitraria che la questione della delimitazione dei confini politici è questione esclusivamente politica e giuridica. Infatti, rimane pur sempre da stabilirsi quale sia la natura degli elementi su cui cade la controversia giuridica, natura che potrà essere determinata, evidentemente, soltanto mediante una valutazione degli elementi territoriali e delle conseguenze derivate dalla loro funzione nella vita degli Stati, cioè mediante la valutazione geografica. La diversa considerazione dell'importanza da assegnarsi al territorio, da parte dei vari cultori di scienza politica, è dovuta, evidentemente, oltretutto alla diversità del metodo seguito nella trattazione, alla diversità della concezione fondamentale del problema politico. Non basta, per renderci conto di tale diversità, distinguere il valore che ha il termine *politica* a seconda che venga assunto a significare un corpo di dottrina sistemato su una base determinata (*scienza politica*, *scienza di Stato*: « Staatswissenschaft »), o venga assunto, invece, a indicare quella sistemazione di norme pratiche che vien detta comunemente *arte di governo* (« Staatskunst »). Occorre anche ricordare che si dà il nome di politica tanto a quella cui spetta propriamente la denominazione di *scienza di Stato* come a quella che dovrebbe esser detta *scienza di Governo*. Politica può essere detta tanto la scienza che considera nella loro complessità tutte le caratteristiche delle unità politiche, quanto la parte di essa che, staccatasi dal tronco originario, ha trovata la sua individualità scientifica nello studio dei rapporti giuridici che intercedono fra i membri della collettività politica e l'ente investito della necessaria autorità per dare, a seconda delle singole necessità d'ordine materiale e morale rivelate dal corso degli avvenimenti interni ed esterni, un particolare impulso direttivo alla vita della collettività stessa. È evidente che a trattazioni che si intitolano di « *scienza di Stato* » o di *Politica* (« Politik » di Franz von Holtzendorff) (1),

(1) *Die Prinzipien der Politik*, Berlino, 1869; cfr. p. 10: H. vuole indirizzata la *Politik* « a determinare i fini dello Stato, i mezzi più adatti a raggiungerli, il loro uso e gli effetti che se ne possono attendere ». Assai più limitato è il valore che il vocabolo ha per MEYER: « studio dei principi di opportunità nelle loro applicazioni all'azione dello stato ». (*Lehrbuch d. deutsch. Staatsrecht*, Lipsia, 1878, p. 25).

mentre esse riguardano solo una determinata serie di problemi giuridici relativi alla vita di uno Stato, mentre sono, cioè, opere di diritto di Stato (*Staatsrecht*) o di diritto costituzionale, noi domanderemo invano, normalmente, una valutazione della questione geografico-politica, poichè da esse possiamo logicamente attendere, al più, qualche considerazione occasionale che interessi la geografia amministrativa e la geografia coloniale. Se in questa serie di opere, se negli stessi lavori generali di diritto costituzionale appare qualche accenno a elementi geografici, l'accenno trova la sua spiegazione, nel massimo numero dei casi, non già in una valutazione compiuta del problema generale relativo alla vita degli Stati, ma nel fatto che gli elementi geografici sono così intimamente connessi cogli elementi essenziali della vita degli Stati, che la loro importanza si impone, per così dire, all'attenzione degli studiosi, anche se essi difettano di quella virtù di sintesi che ha il nome di filosofica, e se son privi di una preparazione geografica, sia pure sommaria. Tuttavia, non mancano nei giuristi considerazioni antropogeografiche che interessano indirettamente la geografia politica. Così, fra i giuristi che hanno mostrato di percepire nettamente l'influsso che la posizione geografica esercita sulla costituzione politica degli Stati, merita di esser ricordato E. Boutmy. Questi, domandandosi se non sarebbe utile cominciare lo studio delle costituzioni francesi dalla geografia della Francia, dedica un intero capitolo del suo lavoro: *Le origini e lo spirito della costituzione degli Stati Uniti d'America* all'«importanza della posizione geografica» (cap. V, pag. 180-3), e rileva come «i due paesi in cui la libertà politica ha spontaneamente fiorito, sono entrambi fuori del contatto delle grandi potenze militari del nostro continente: l'uno [la Gran Bretagna] grazie alla sicurezza della sua posizione insulare, l'altro [gli Stati Uniti] grazie alla sua posizione sicura al di là dell'Atlantico» (1).

(1) «Biblioteca di scienze politiche», serie I, 6ª parte, vol. I, pagine 161-196 (1891). Rilevando che «tutto l'ordinamento del potere esecutivo degli Stati Uniti risente di questa sicurezza», afferma che «quasi tutti i popoli che hanno vicini armati e temibili, hanno riconosciuto che uno dei minori mali è che il capo dello Stato abbia una considerevole autorità e mezzi d'azione efficace» e che, «laddove una estesa frontiera è aperta all'invasione... il dispotismo minaccia sempre di nascere e la Costituzione si sforza di prevenirlo». Conclude che, «se il Canada si fosse popolato più rapidamente, se le Repubbliche spagnuole

Ugualmente, E. De Parieu, autore di un trattato di scienza politica (1870) (1) che, per molto tempo, fu considerato come il principale dei trattati politici francesi, ed è tuttora, ritenuto, con quello tedesco di Giovanni Gaspare Bluntschli (1876) (2) e quello inglese di Th. Wolsey (1878) (3), come fondamentale nella storia della scienza politica del secolo passato, non esita ad affermare che l'elemento geografico è, con quello economico e con quello intellettuale-morale, una delle basi dell'organizzazione politica della società. E ammette l'influsso della forma insulare « sullo sviluppo della forza pubblica, e, per conseguenza, su quello del principio di autorità » (4).

Sono queste, ripetiamo, più che considerazioni di geografia politica, considerazioni antropogeografiche o di geografia umana generale; tuttavia è bene qui ricordarle poichè esse si differenziano nettamente, per il loro contenuto suscettivo di un ulteriore sviluppo teo-

fossero state più stabili e più capaci di un accordo fra loro, la Costituzione (degli Stati Uniti) avrebbe immediatamente inclinato verso qualche sistema più o meno accentrato, come quello che Hamilton proponeva nella Convenzione di Filadelfia: per es., presidenza a vita e più energici mezzi di azione rispetto agli Stati ». (Cfr. il lavoro di B. apparso nel 1885).

(1) *Principes de la science politique*, Parigi (2ª ed., 1875).

(2) *Politik als Wissenschaft*, Stoccarda, tradotta in francese da A. de Ridmatten (Parigi, Guillaumin, 1879) e in italiano da G. Trono (Napoli, L. Vallardi, 1879, pp. 526, in-8º gr.). In quest'opera dell'insigne giurista di Zurigo, morto nel 1881, che fu maestro anche a Monaco, dove dal 1876 al 1886 insegnò Ratzel, si dà importanza insufficiente all'elemento territoriale, come risulta dalla parte relativa alla politica considerata come scienza e come arte (libro I, c. 1), dalla trattazione relativa alla composizione degli Stati e alla politica coloniale (libro IX: « Funzioni e compiti degli Stati composti »), nonché da quella dei mezzi dello Stato (libro IV) e della « Politica ideale e reale » (libro I, c. 4). In quest'opera, che rappresenta, a detta dell'A., il « frutto più maturo » della sua « lunga vita dedicata alla scienza e alla pratica politica », trova una illustrazione relativamente ampia l'elemento psicologico; ma, come risulta anche dagli accenni al carattere nazionale dei principali popoli europei (p. 405 della vers. francese; p. 518 della vers. italiana), mancano interamente considerazioni sull'influsso che sulla natura psicologica dei singoli popoli può esercitare l'ambiente geografico.

(3) *Political Science, or the State theoretically and practically considered*, Londra, 2 voll.

(4) DE PARIEU, *op. cit.*, trad. it., in « Bibl. di scienze polit. », serie I, vol. II, p. 65-349: cfr. p. 81-83.

rico, da quelle vaghe intuizioni del secolo XIX che non possono rappresentare un progresso rispetto alla concezione dei filosofi climatisti del secolo XVIII, ossia rispetto a quella concezione assai antica che riacquista largo credito dopo la comparsa dell'*Esprit des lois* di Montesquieu. Esempio tipico di siffatte vaghe intuizioni che sono da riguardarsi come generalizzazioni infondate, dannose al progresso della scienza geografica (a cui sono propriamente estranee) per il giudizio che se ne fa in base ad esse, può dirsi quella di un noto publicista francese che fu anche ministro degli affari esteri. È la concezione relativa al progresso civile raggiungibile dai popoli dell'America settentrionale, progresso tanto maggiore di quello che le condizioni del suolo e del clima permettono ai popoli dell'America meridionale. Alessio di Tocqueville (1805-1859), che inizia la sua opera, *La democrazia in America*, colla trattazione sommaria delle condizioni geografiche del continente del mondo nuovo, può dirsi veramente un continuatore della tendenza teleologica di Ritter e soprattutto un assertore del « determinismo fisico » di Herder, quando conclude, a proposito dell'America del nord: « tutto era grave, maestoso, solenne; sarebbesi detta creata per diventare il dominio dell'intelligenza, come l'altra [l'America del sud] la dimora della sensualità » (1).

Perché sia possibile una trattazione geografico-politica che meriti il nome di scientifica, occorre, innegabilmente, che i fatti geografici siano esaminati non solo in estensione, ma anche in profondità: occorre una cultura geografica vera e propria; non basta l'esame rapido, superficiale, di una carta. Nessuno può pretendere, si è detto, questa preparazione dai cultori di diritto costituzionale; può apparire, anzi, ai giorni nostri, un fatto notevole che la tendenza alla specializzazione permetta a qualche cultore di questo ordine di studi considerazioni analoghe a quelle di Ippolito Passy (1872) sulla disaggregazione politica che cresce in ragione diretta dell'estensione territoriale degli Stati, e sulle trasformazioni di natura politica derivanti, anche in un sistema federativo repubblicano, dai cambiamenti subiti dai confini degli Stati (2). Soltanto si può e si deve obiettare a

(1) « Bibl. di scienze polit. », serie I, vol. I, parte II (1884: cfr. p. 19; ed. orig. 1835-40, 1868). La concezione semplicista di T. è ricordata da RATZEL (*Pol. Geogr.*, 2ª ed., p. 781).

(2) *Delle forme di governo e delle leggi che le regolano*, in « Bibl. di scienze polit. », vol. II, 1886, p. 353 e segg. Cfr. particolarmente i cap. IV (« Circostanze territoriali »: p. 380-387) e VI (« Estensione territoriale »:

tutti coloro che si affermano cultori di scienza di Stato (« Staatswissenschaft ») o della dottrina o teorica dello Stato (« Staatslehre »), non meno che a quanti dichiarano di volersi occupare di « elementi di politica » o di « filosofia politica » (1), che le loro opere non rispondono al titolo quando da esse esula completamente la valutazione dell'elemento territoriale. Poichè, se a dar conto della vita degli Stati è insufficiente il metodo di « osservazione politica » denominato da qualche scrittore *metodo fisico*, ossia il metodo che fa dipendere la differenziazione politica dall'ambiente fisico (2), è, soprattutto, assurdo

p. 388-393). Leggesi: « Nell'ordine generale, all'estensione degli Stati corrisponde il grado di energia delle cause di decomposizione che essi nascondono » (p. 388); « lo stesso regime federativo non riesce a preservare le repubbliche dalle trasformazioni che portano seco i cambiamenti arrecati ai limiti degli Stati ».

(1) Qualche scrittore, pur senza venire a una trattazione vera e propria, anche sommaria, dell'elemento geografico, che sarebbe richiesta dal genere dell'argomento trattato, non dimentica di dedicare un paragrafo introduttivo alla valutazione dell'importanza nello sviluppo politico delle condizioni climatiche e morfologiche, oltrechè alle differenze etniche, come fa, ad es., in un suo lavoro di indole sociologica e storica, destinato alla divulgazione, H. SIDGWICK (*The development of European polity*, London, Macmillan, 1903, pp. XXVI-454; cfr. p. 4), che però si limita a ricordare antiche intuizioni sull'effetto del clima, per spiegare il maggiore sviluppo politico raggiunto da alcune famiglie del ramo indo-europeo stanziate in regioni a clima temperato. Qualche studioso di politica o di filosofia politica costruisce, invece, anche ai giorni nostri, una teoria politica prettamente metafisica da cui esula interamente la considerazione dell'elemento territoriale (STEPH. LEACOCK, *Elements of political science*, Londra, Boston, Nuova York, Constable, 1909; pp. IX-417; I. PETRONE, *La filosofia politica contemporanea*, 2ª ed., Roma, Poligrafica, 1904, pp. 234 in-8°).

(2) Così G. MOSCA (*Elementi di scienza politica*, Roma, Bocca, 1896, pp. 400, in-16°; cfr. p. 8-9) che tratta diffusamente del metodo fisico (p. 10-20) contrapposto al metodo che fa dipendere la differenziazione politica « dalle differenze fisico-psicologiche ». Quantunque il Mosca avverta: « Le differenze di organizzazione sociale determinate dalla configurazione del suolo possono essere considerate come appendice di quelle dovute alla varietà dei climi, sebbene siano forse più importanti » (p. 19), egli non mostra di conoscere i lavori contemporanei che hanno avviato ad una soluzione scientifica le questioni fondamentali di geografia sociologica e politica. E si potrebbe dire destituita di fondamento la sua affermazione che, dei tre « sistemi o metodi di osservazione politica », il solo metodo storico « può dare risultati veramente scientifici » (p. 49), se in quello che egli chiama *metodo storico* non si ravvisassero procedimenti di evidente carattere antropogeografico.

credere di poter trattare da un punto di vista generale il problema dell'essenza e della vita dello Stato, il problema politico fondamentale, limitandosi a speculazioni che non meritano nemmeno il nome di teorie, poichè esse appaiono costruite senza la base di principî dottrinarî suggeriti dall'osservazione della realtà.

Contro l'eccesso, e, potrebbesi dire, anche contro l'esclusivismo (caratteristico degli studiosi tedeschi e dei loro seguaci) del metodo giuridico in politica, sin dal 1902, in un suo studio, di carattere metodologico, sulla crisi della scienza politica, MAURIZIO DESLANDRES, professore di diritto costituzionale all'Università di Digione, affermava che « il problema politico non è un problema giuridico, ma un problema meccanico, non un problema di diritti, ma un problema di forze » (1). È, però, equo notare che un siffatto esclusivismo è proprio della maggioranza dei trattatisti tedeschi della fine del secolo passato e del principio del secolo presente, come appare a chi scorra, ad es., l'*Enciclopedia giuridica* di von Holtzendorf e Kohler, iniziata a Lipsia nel 1890; mentre opere di alcuni fra i più insigni giuristi tedeschi, alquanto anteriori e, quel che più importa al nostro assunto, precedenti il I volume dell'*Anthropogeographie*, non trascurano di trattare l'elemento territoriale, riguardato come inerente alla natura dello Stato.

Nei suoi *Principi di una dottrina generale dello Stato* (1873), che Luigi Rossi chiama « largo e complesso corpo di diritto pubblico... condensato in poche linee », Max von Seydel, professore a Monaco, af-

(1) *La crise de la science politique et le problème de la méthode*, Paris, Marescq, 1902, pp. VII-264; cfr. p. III-3. DESLANDRES ci avrebbe potuto dare una compiuta trattazione delle cause che spiegano la « povertà » della scienza politica del suo e del nostro tempo, se egli non si fosse limitato alla critica dei vari metodi (sociologico, giuridico, dogmatico, comparativo, del buon senso, storico) che lo porta a preferire il metodo storico, salvo qualche elemento tolto a prestito dal dogmatico (Rousseau, Vacherot, Stuart Mill), dal comparativo (Montesquieu; Scuola americana al tempo di Luigi Filippo) e dal giuridico, ma avesse documentato, altresì, la sua affermazione, indubbiamente fondata e accettabile, con una trattazione adeguata dell'importanza politica degli elementi geografici. Bastava, per questo, approfondire la trattazione di alcune questioni accennate dai seguaci del metodo che egli chiama *comparativo* (denominazione non accettabile, perchè la comparazione è essenziale in ogni ordine di ricerche) e di quell'altro metodo (Constant, Guizot, Prévost-Paradol) che egli chiama, con una denominazione anche meno accettabile della precedente, « *metodo del buon senso* ».

fermando la necessità di una trattazione realistica della scienza politica, in conformità dell'assunto di Jhering (*Der Kampf um's Recht*, Vienna, 1872), fissa come requisiti essenziali per il concetto di Stato: « territorio e popolo dominati da un supremo volere, » (1). Quasi venti anni prima, Max von Bluntschli dedicava alla trattazione dell'elemento territoriale quattro capitoli del suo *Allgemeines Staatsrecht* (2), pur affermando che lo *Staatsrecht* (diritto di Stato; diritto costituzionale) tratta lo Stato dal punto di vista giuridico. In quest'opera è delineata nettamente l'importanza politica del territorio (3). L'A. parla di *confini naturali* e di *confini storici* degli Stati ed enumera tra i confini naturali: a) mari e laghi; b) deserti e steppe; grandi foreste; c) torrenti e fiumi; d) creste montuose. Afferma che la natura della regione esercita, come il carattere e il grado di civiltà, un grande influsso sulla formazione dello Stato. Ammette che le varie condizioni fisiche delle singole parti del mondo abbiano esercitato un influsso sulle concezioni politiche e sulle forme statali, predominando nell'Asia, sul cui destino storico ha esercitato così grande potere l'idea religiosa, la monarchia assoluta; mentre l'Europa, divisa in un numero notevole di regioni naturali, ha un gran numero di unità politiche con tendenza al governo monarchico. Parla della diversa costituzione politica dei popoli che abitano isole, regioni costiere, regioni lontane dal mare o interne; dell'influsso esercitato sulle idee politiche e morali dalle condizioni morfologiche del terreno, dai territori montuosi e pianeggianti. Dice che la rispondenza dello Stato alla regione determina un'azione su tutta la maniera di vivere fisica e psichica, anche negli Stati odierni dove i vari elementi appaiono commisti. In queste sue considerazioni (I, 178-183), come in altre che interessano la geografia amministrativa (I, 193), von Bluntschli abbozza, come si vede, una teorica geografico-politica. Essa risente, evidentemente, l'influsso della concezione ritteriana, e non scende a esemplificazioni particolari; ma è una teorica che, comunque, meritava di esser ricordata da Ratzel.

E come un economista, Gustavo Rümelin, che pure dice « la vera

(1) « Bibl. di scienze politiche », 2ª serie, VIII (1902). p. 1141-1219: cfr. p. 1155.

(2) 2ª ed. Monaco, Lit.-art. Anstalt, 1857, 2 voll. in-8º, pp. VI-502, VI-550.

(3) « Das Volk ist die persönliche Grundlage des Staates. Das Land ist die dingliche Beziehung desselben » (p. 178).

descrizione » dello Stato essere « il suo diritto costituzionale », è costretto ad affermare che « non è possibile esporre e fare intendere la vita di uno Stato senza parlare anche del paese e della popolazione, senza richiamare momenti geografici, etnografici, storici e statistico-sociali »; così un cultore germanico di storia del diritto che nega al Vico il merito di aver fondato la filosofia del diritto, e, tuttavia, è notevole per la conoscenza e per la considerazione dell'opera scientifica degli italiani, di cui afferma la priorità nei campi dell'economia politica, della statistica, della storia politica, degli studi sull'arte del governo (1), vorrebbe costituita essenzialmente da elementi geografici una specie di propedeutica di Stato da lui vagheggiata. Rümelin vede integrato lo studio dello Stato dalla *Statistica politica*, vasto ordine di fatti di natura statistica, non appartenenti nè alle scienze naturali, nè alle scienze sociali, che offre coi suoi dati molteplici (statistica finanziaria, militare, giudiziaria, amministrativa) la possibilità di comprendere come la macchina dello Stato si muova, vera disciplina ausiliaria della Politica, « una parte di quella *Notizia degli Stati* che ha ormai perduto, nell'uso comune del linguaggio, il nome, che pur storicamente ed etimologicamente le conveniva, di *Statistica* » (2).

Roberto von Mohl sembra quasi intuire la necessità di una « Geografia politica », allorchè si domanda se non è possibile riunire in unico corpo scientifico elementi disparati, fra cui egli novera il suolo, la posizione geografica, le osservazioni sopra le relazioni con altri circoli di vita (III, pag. 712).

E ciò va notato anche contro l'affermazione di Ratzel che dalla conoscenza della letteratura politica nessuna luce possa derivare alla trattazione del problema geografico-politico, affermazione probabilmente suggerita dal fatto che mancano interamente accenni all'elemento territoriale in un'opera classica di scienza politica apparsa nel 1876 (*Politik als Wissenschaft*), la quale doveva godere di larghissimo credito specialmente a Monaco dove Ratzel insegnò, essendo stato il suo autore, Giovanni Gaspere Bluntschli, anch'egli maestro nella capitale della Baviera, come si disse. Nè a Ratzel furono

(1) *Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*. Erlangen, Enke, 3 voll. in-4° picc., 1855-8: cfr. I, p. 246.

(2) *Statistica*, « Bibl. dell'Economista », serie III, vol. XV (1892), p. 33-184: cfr. p. 133-7.

ignote, forse, anche altre opere politiche analoghe a un lavoro giovanile di Guglielmo di Humboldt (1), in cui è trascurata interamente la trattazione dell'elemento geografico, come se questo fosse estraneo all'esistenza delle unità politiche. Trascuranza così arbitraria in scienza politica da potersi ben chiamare sofisma, fra i tanti che avrebbe potuto elencare un'opera la quale, a differenza di quella di Geremia Bentham riguardante solo una determinata serie di sofismi propri al Parlamento britannico (1840: opera postuma) (2), si fosse proposta di dar conto adeguato dei principali sofismi politici.

Anche ai giorni nostri non sono molto numerosi i lavori di scienza politica in cui l'elemento territoriale raggiunga un'importanza comparabile a quella che assume in una notevole opera tedesca, dettata al principio del secolo presente, sulla teoria dello Stato: quella di Riccardo Schmidt (3), la quale si vale largamente del lavoro di Ratzel. Ma non è men vero che, per lo sviluppo raggiunto precedentemente da alcune applicazioni dell'antica teoria organica dello Stato di cui si riconosce come instauratore Aristotile, la considerazione dell'elemento territoriale appare in opere di politica del secolo XIX, anteriori alla comparsa delle due opere ratzeliane, con determinazioni che non possono essere taciute in una storia anche soltanto sommaria della concezione geografico-politica. E ciò se anche è fuori discussione che ogni progresso vero e proprio nel campo della geografia politica è subordinato all'adozione del metodo geografico.

Quanto alla produzione italiana nel campo politico prettamente teorico, essa risulta così limitata per quanto ci riguarda (4), da non esser-

(1) *Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen*. In quest'opera composta nel 1791 e pubblicata postuma dal fratello Alessandro, nel 1852, a Berlino (trad. inglese: Londra, 1854), non ricorre alcun accenno all'elemento territoriale, nemmeno quando si tratta delle cautele per la sicurezza dello Stato (cap. IX).

(2) *Traité des sophismes politiques et des sophismes anarchiques*, Bruxelles, Hauman. Pubbl. da DUMONT che tentò trarre dai manoscritti di BENTHAM (1748-1832) un'opera che potesse riferirsi a tutte le assemblee politiche.

(3) *Allgemeine Staatslehre*, Leipzig, Hirschfeld, I parte, 1901; II parte divisa in 2 fasc., 1903. Cfr. parte I, cap. II, § 15 (p. 123-135: «L'influsso delle condizioni naturali sulla formazione dello Stato»); parte II, fasc. II, cap. VIII (p. 568: «La costituzione del moderno mondo statale»), e cap. IX (p. 822).

(4) Ben più ampia è, come si vedrà, la produzione italiana nel campo economico e amministrativo (Gioia, Cattaneo, Rosa, Massarani).

neppure comparabile con quella che può dirsi di politica applicata, propria degli uomini di Stato (Cavour e Bismarck) o di qualche grande agitatore politico (Mazzini), e tanto meno comparabile con la produzione di filosofia del diritto (Romagnosi), in cui gli italiani emergono decisamente sugli scrittori degli altri paesi. È, tuttavia, utile notare che qualche scrittore italiano, come Giuseppe Ferrari, pur trattando il problema politico da un punto di vista prettamente metafisico, è, per così dire, costretto ad affermare la necessità di uno studio comparativo dei vari Stati, studio che deve posare inevitabilmente, più di quanto egli non se ne avveda, su basi geografiche (1).

c) Un campo di studi, affine a quello della scienza politica, in cui sembra, a tutta prima, potersi trovare adeguatamente valutato l'elemento geografico-politico, è quello del diritto internazionale, cioè di « quella parte di diritto che racchiude le regole reggenti le relazioni degli Stati » (2). Ma l'esame dei principali trattati contemporanei non ci permette di rintracciare quanto potremmo attendere, anche intendendo l'espressione « diritto internazionale » come si intendeva un tempo, nel senso ampio di « diritto delle genti » (3), e con-

(1) Nel *Corso sugli scrittori politici italiani* (Milano. Manini, 1862, pp. 866) in cui sono ricordati circa 1200 scrittori politici fra italiani (613) e stranieri (595), per il periodo 1222-1789, il F. trascura interamente la considerazione dell'elemento suolo. Tuttavia egli dice che « il torto delle scuole italiane, il torto di tutte le scuole è stato di confinare la scienza nell'idea di uno Stato isolato, come se dovesse essere solo sulla Terra » (p. 793). Egli enuncia, così, un'idea generale di capitale importanza per la concezione della vita degli Stati. Ma essa non feconda il pensiero del filosofo italiano; cade nel vuoto, come la sua domanda relativa allo scopo supremo della scienza politica: « la sua prima missione non è forse di difendere i confini? ».

(2) ERN NYS, *Etudes de droit intern. et de droit politique*, 2^a serie, Bruxelles, Castaigne; Paris, Fontemoing, 1901, pp. VIII-340; cfr. p. 3.

(3) Già HEFFTER (1844) chiarisce come il diritto internazionale contemporaneo corrisponda al « diritto pubblico esterno » chiamato « *jus inter gentes* » da Zouch (*Jus feciale*, 1650), e non comprenda, quindi, a differenza del *jus gentium* dei giureconsulti romani, il diritto privato comune a tutti gli uomini della stessa civiltà. Un trattatista svizzero assai reputato così definiva, alla fine del secolo passato, il diritto delle genti: « insieme di principi o regole di diritto che governano le relazioni fra le genti, ossia fra gli Stati, le nazioni, i popoli, le Potenze », venendo, così, a una distinzione, non accettabile, fra Stati e Potenze (A. RIVIER, *Principes du droit des gens*, Paris, Rousseau, 1896, 2 voll., cfr. I, p. 3; *Lehrbuch d. Völkerrechts*, Stoccarda, Enke, 1889, pp. xvi-452, in-8).

siderando pertinenti al diritto internazionale, come avveniva non raramente ancora alla fine del secolo passato, questioni che, come quella relativa all'essenza della nazionalità, hanno la loro base in elementi extragiuridici ed, essenzialmente, oltrecchè in elementi etno-sociologici considerati nell'attualità e nel passato, anche in elementi geografici. Data la tendenza a considerare come internazionali le questioni relative ai limiti delle giurisdizioni territoriali di due Stati (1) si potrebbe credere, ad esempio, di trovare nelle opere di diritto internazionale una trattazione ampia e approfondita della questione generale relativa alla delimitazione dei confini politici in contestazione. Ma così non è; e la cosa si spiega avendo presente, anzitutto, l'indirizzo esclusivamente, o quasi esclusivamente giuridico seguito, dai cultori contemporanei di diritto internazionale, che si occupano essenzialmente di regolare la guerra e la pace « nella prassi dei rapporti internazionali », trattando specialmente della posizione in cui si trova la guerra sotto l'aspetto giuridico (2), e della possibilità di ovviare ad essa mediante la costituzione di un ente giuridico internazionale. D'altra parte, si comprende come da alcuni si consideri addirittura esulata dal campo proprio del diritto internazionale la questione relativa alla delimitazione dei confini politici, tenendo conto del fatto che le rivalità fra popolo e popolo, fra nazione e nazione, che si manifestano così recisamente nelle aspirazioni territoriali, sollevano questioni che vengono risolte praticamente, come insegna la storia dei trattati internazionali, in conformità a motivi contingenti di opportunità politica. E si comprende parimenti come l'importanza sempre maggiore che fra i cultori di diritto internazionale viene assumendo quella Confedera-

(1) « Quando sorga una controversia che abbia per oggetto l'estensione del territorio dello Stato, essa è al di fuori dei limiti d'ogni giurisdizione; allora abbiamo una controversia internazionale » (SARVEY, *La giustizia nell'amministrazione e l'ordinamento burocratico*, in « Bibl. di scienze politiche », serie II, vol. VIII, p. 517-1139: cfr. p. 926).

(2) GIUS. KOHLER, *Moderni problemi del diritto*, trad. di L. Lordi, con prefaz. di L. Ferrara, Bari, Laterza (« Bibl. di cultura moderna »), 1909: cfr. p. 169. Questa concezione, divenuta ormai dominante prima del 1914, trova, durante la guerra mondiale, fiera opposizione in chi sostiene che la guerra sia, per le sue cause, sempre fuori del diritto, e dimentica così che « la guerra è legittima quando è diretta alla restaurazione di un proprio diritto subiettivo offeso ». (P. FEDOZZI, *La crisi del diritto internazionale*, in « Scientia », apr. 1917: cfr. p. 10 dell'estratto).

zione degli Stati, proposta sin dal 1865 da Pasquale Fiore, a Bruxelles (nove anni prima che nella stessa città si adunasse, a regolare la guerra, la « Conferenza degli Stati civili »), come mezzo tendente a mantenere l'ordine fra gli Stati e a sopprimere la guerra — miri a circoscrivere e quasi ad annullare l'importanza dell'elemento territoriale.

Però, malgrado la « crescente spiritualizzazione dello Stato », malgrado la concezione degli Stati moderni costituiti meno dal territorio su cui si esercita il loro dominio che dal principio spirituale « in nome del quale essi governano » (1), non potrà mai disconoscersi l'importanza di quelle condizioni geografiche che intervengono necessariamente a far sì che siano circoscritte entro determinati confini quelle stesse unità politiche le quali mirano a collegarsi, mediante uno speciale vincolo giuridico, in una società o lega di Stati o di Nazioni (2). E che l'elemento fisico non possa mai dirsi trascurabile, nemmeno quando il pensiero si riporti alla possibilità della costituzione di un ente giuridico internazionale, risulta anche dal fatto che lo stesso Pasquale Fiore afferma, « per risolvere compiutamente il problema dell'equilibrio giuridico e per giungere all'organizzazione razionale della società internazionale », esser necessario che la scienza « ricerchi e fissi le regole di tutte le relazioni di fatto e di diritto fra coloro che fan parte della società internazionale », fra cui distingue nazioni e popoli che rappresentano una forma d'organizzazione qualsiasi: « fatto naturale, risultato di fattori naturali » (3).

(1) M. LEROY, *L'ère Wilson, La Société des Nations*, Paris, Giardet Brière, 1917, pp. 239 in-16°: cfr. p. 206.

(2) « Lega di nazioni o delle nazioni » pare espressione più adatta ad esprimere l'autonomia delle singole unità politiche che intendono regolare con rigore giuridico le loro mutue relazioni; ed è espressione più affine a quella di « Lega di popoli » (*Völkerbund*), che Kant preferiva a « Stato di popoli » (*Völkerstaat*). Cfr. F. COSENTINI, *La « Società delle Nazioni » e l'organizzazione della pace*, in « Rivista delle Nazioni latine », Firenze, 10 febr. 1918.

(3) *L'organisation juridique de la Société Internationale*, disc. pron. à la Conférence du Jeune Barreau..., Bruxelles, 1899, pp. 59-121 (« Revue de droit intern. et de législ. comp. », II serie, t. I). Assertore dell'opportunità di convocare, quando le particolari condizioni internazionali lo richiedano, una Conferenza internazionale costituita dai [rappresentanti dei vari Stati e dai, rappresentanti] dei vari popoli, il FIORE combatte, in nome del principio dell'uguaglianza giuridica degli Stati, la tendenza a riconoscere nelle grandi potenze europee il diritto di costituirsi in una specie di consiglio permanente per regolare d'accordo gli affari europei.

L'indirizzo giuridico nel diritto internazionale (1) è pienamente accettabile sotto il riguardo generale, filosofico, della sistemazione della conoscenza: esso è una conseguenza necessaria della pura costruzione dommatica che ha interesse fondamentale per gli studiosi delle relazioni intercedenti fra le orbite dei vari corpi di dottrina. Lo studioso di diritto internazionale che segua questo indirizzo considera lo Stato non già in un determinato momento storico a cui sono connessi determinati elementi, come i sociologici, estranei al fenomeno giuridico, ma « staticamente nella sua quasi istantanea concrezione, al di sopra di ogni riguardo di tempo » (Bartolomei, *op. cit.*, cfr. pag. 40). Per ciò che riguarda le relazioni fra Stato e Stato, esso deve astrarre, logicamente, come da qualsiasi concezione ideologica, deontologica del diritto, ossia dai postulati del diritto naturale, così anche dalla considerazione degli elementi sociologici, etnici e geografici che sono tanta parte della vita degli Stati. Dal che è ovvio inferire che l'esclusivismo dell'indirizzo giuridico nel diritto internazionale è, per così dire, una prova indiretta del diritto all'esistenza, come individualità scientifica, della geografia politica. E questo nel senso che la trattazione degli elementi fisici, etnici e sociali (considerati anche sotto il riguardo storico) di una determinata questione territoriale fra Stato e Stato esige, per meritare il nome di scientifica, un procedimento a cui rimane necessariamente estranea la valutazione giuridica: esige, cioè, un procedimento essenzialmente geografico, quale è l'analisi approfondita delle condizioni complessive del territorio su cui verte la contestazione.

(1) L'indirizzo giuridico, o, meglio, esclusivamente giuridico nel diritto internazionale, è sostenuto, ad es., da P. LABAND, assertore della personalità giuridica dello Stato (*Das Staatsrecht des deutschen Reichs*, Tubinga, 1876-82, 3 voll.), che viene considerato come capo della scuola giuridica tedesca, e da A. BARTOLOMEI, che nega la personalità giuridica dello Stato (*Su alcuni concetti di diritto pubblico generale*, Sassari, Dessi, 1905, pp. 50 in-8°, cfr. p. 26), in nome e in difesa dell'« autonomia tecnica e scientifica del diritto », che non vuole sacrificata alla dottrina sociologica o politica dello Stato. I fautori dell'indirizzo giuridico sono quindi in aperto contrasto coi fautori dell'indirizzo sociologico (GUMFLOWICZ), e in genere, a tacere degli empiristi, coi sostenitori del realismo nel diritto pubblico (SEYDEL, DUGUIT), anche con quelli che, pur proclamando la necessità della distinzione del diritto pubblico dalla sociologia e dalla politica, affermano, come il FERRACCIÒ, che le nozioni intorno alla realtà sociale debbano servire di presupposto per la formulazione dei rapporti statuali e delle norme giuridiche destinate a regolarli.

Ma ciò non toglie che, anche in trattati recenti di diritto internazionale informati essenzialmente o esclusivamente al puro metodo giuridico, e così in codici analoghi a quello di J. Moore Bassett (1), siano relativamente copiosi gli accenni al così detto « diritto territoriale », che spetta propriamente all'orbita del diritto pubblico, e quindi anche gli accenni a questioni relative a delimitazioni di confini fra Stato e Stato, e specialmente fra i domini coloniali dei vari Stati (2). Si tratta, evidentemente, di una semplice conseguenza della necessità dell'esemplificazione: i trattatisti si possono riferire, e si riferiscono effettivamente, a esempi concreti allo scopo di chiarire volta per volta quale sia la materia della contestazione giuridica. Però, se ciò si verifica non solo in trattati o manuali recenti di « diritto delle genti », come quelli di Rivier (3) e di H. Bon-

(1) *A digest of international law*, Washington, 1906, 8 voll. in-8°. Di interesse geografico sono i § 125-139 (I, p. 615 e segg.), in cui si tratta dei confini, e il § 308 (II, p. 885) che tratta del limite delle acque territoriali.

(2) Cfr. il cap. IX (« La sovranità territoriale con speciale riguardo alle regioni non incivilite »), p. 137-204 della vers. franc., dovuta a Nys, (Parigi, Thorin, 1895) degli *Studi sul principio del diritto internazionale* di JOHN WESTLAKE, e particolarmente il paragrafo (*ed. cit.*, p. 178-186) in cui si critica la deformazione della dottrina giuridica relativa al retroterra (*Hinterland; back country*). In detto paragrafo, che si intitola « L'estensione geografica dei protocolli internazionali », si chiama « più stravagante di tutte » la « pretesa a un'estensione illimitata verso l'interno del paese a partire dalla costa di cui gli esploratori hanno preso una specie di possesso ».

(3) *Op. cit.*, cfr. vol. I, p. 133-239 (libro III, II: « Elementi materiali o fisici del territorio »). A RIVIER, che identifica la frontiera concepita sotto il riguardo giuridico nella « ligne intellectuelle qui sépare le territoire d'un Etat des territoires limitrophes », e si riporta all'antica concezione del confine naturale (I, 165-6), senza pensare che questo non è che l'orlo d'una regione naturale, può dirsi propriamente estranea la considerazione antropogeografica. Merita però di essere rilevato il fatto che egli considera il territorio d'uno Stato costituito dagli elementi seguenti: suolo e sottosuolo, territorio aereo e fluviale (I, 140). Egli ammette la legittimità, dal punto di vista morale, delle aspirazioni nazionali a un'area con confine strategico sicuro (« les Alpes... frontière naturelle de l'Italie »), confine che egli chiama « frontiera naturale... in senso giuridico, non politico ». Egli viene così ad assumere l'aggettivo *politico*, non in senso proprio e preciso, cioè come sinonimo di « statale », ma in un senso ampio, vago, il cui contenuto essenziale è reso dalle parole: « limite delle aspirazioni territoriali d'un popolo o d'una nazione ». Non

fiis (1), o di diritto pubblico, come quello di Ulmann (1908) (2), sul quale non sembra aver avuto un sensibile influsso la teorica ratze-
liana, ma anche su quello di diritto internazionale di Nys (1912,
2^a ed.) (3), che, mentre tesoreggia alcune considerazioni della *Politische*

occorre avvertire che un siffatto limite può essere assai difficilmente
precisato, e quindi non è rappresentabile cartograficamente.

(1) *Manuel de droit internat. public* (droit des gens), 4^a ed., riv. da
P. Fauchille, Parigi, Rousseau, 1905, pp. 933 in-16°: cfr. la II parte
(« Les biens », num. 482-564, p. 261-327). La 1^a ed. apparve nel 1894.

(2) *Völkerrecht, Das öffentliche Recht der Gegenwart*, (Tubinga e Lipsia,
Mohr e Hirschfeld, pp. VIII-555: cfr. p. 287-343 libro V: Il territorio
dello Stato. Il mare aperto. Fiumi, laghi e canali internazionali) e par-
ticularmente p. 304 (lib. V, § 91: I confini dello Stato).

(3) *Le droit international. Les principes, les théories, les faits*, Bruxelles,
Weissenbruch, 1912, 3 voll. in-8°, cfr. vol. I, parte III, p. 436-587:
Il territorio. Il dominio della terra; il dominio delle acque; il dominio
dell'aria. La trattazione comprende 8 capitoli: Il territorio in generale;
le frontiere; i corsi d'acqua, i laghi, i mari interni che valgono come
frontiere; il dominio dell'acqua; gli stretti; i canali marittimi; il mare
costiero; il dominio dell'aria. Quanto al limite delle « acque territoriali »
o del « mare territoriale », Nys ricorda che esso fu [un tempo fissato
dalla consuetudine a tre miglia marine dal limite della bassa marea
(giusta il verdetto arbitrale del 29 febr. 1892 nella questione fra Gran-
bretagna e Stati Uniti relativa ai diritti di pesca nel mare di Behring),
mentre più tardi fu proposta una distanza doppia dalla costa (fino a
sei miglia dal limite della bassa marea, secondo il responso dato nel
1894 dall'Istituto di diritto internazionale, che si fondò anche sulla
cresciuta portata dei cannoni costieri). Quanto ai limiti del diritto
aereo, Nys ricorda il parere dato dall'Istituto di Bruxelles, parere
che coincide sostanzialmente con quello di un maestro trecentesco
dell'antico Studio di Pavia. Baldo Baldeschi (*Baldus de Ubaldis*: nato
a Perugia nel 1327; morto a Pavia nel 1406. A Perugia fu scolaro di
Bartolo da Sassoferrato) proclama che l'aria « sicut mare et littora
maris, et tanquam commune perpetuo in totum occupari non potest ».
E l'Istituto di diritto internazionale di Bruxelles decide nel 1906: « L'aria
è libera. Gli Stati non hanno su di essa in tempo di pace e in tempo
di guerra che i diritti necessari alla loro conservazione ». Hanno interesse
per gli studiosi di geografia politica e coloniale anche alcuni capitoli o
paragrafi del vol. II, come quelli relativi allo spostamento dei confini
dovuti all'erosione fluviale, all'abrasione marina (p. 4-10), alla giurisdiz-
ione politica delle terre polari (p. 78-83), al diritto di navigazione sul
Reno e sulla Schelda, alle questioni giuridiche relative alla navigazione
fluviale e lacuale internazionale (p. 129-167) e alla pesca (p. 205-9),
al valore territoriale del nome « mare di Behring » nella controversia fra

Geographie da lui più volte citata, mostra di avere una chiara coscienza del fenomeno geografico-politico, vedendo egli affermarsi nella storia europea degli ultimi tre secoli una « *politica geografica* » (1), dobbiamo concludere che anche in alcuno dei più reputati trattati contemporanei si ha la continuazione di un procedimento ormai antico. Continua, cioè, il procedimento da gran tempo seguito dai trattatisti di diritto europeo (2) e di diritto americano, anche da quelli che, come Kent (3), mostrano di adottare, fin dai primi decenni del secolo passato, più o meno rigorosamente, il metodo giuridico. E non è improbabile che qualche dato, qualche definizione di terminologia geografica contenuta in tali trattati (ad esempio, la definizione di *ripa*, corrispondente a limite d'un fiume, e precisamente a « limite del letto d'un fiume in piena ») (4), abbia

Gran Bretagna e Stati Uniti (p. 169-170), alle forme giuridiche di protettorato, zona d'influsso, zona neutra, possesso (p. 129-167).

(1) « ...une *politique géographique* a été inaugurée qui a tâché de mettre la politique autant que possible en rapport avec la configuration naturelle du globe » (I, 437). Egli lueggia così una delle caratteristiche dell'espansione politica e coloniale dell'età moderna: « sostituendo alle relazioni fondate sui vincoli di sangue le istituzioni fondate sul territorio e sulla proprietà, gli Stati moderni affermano e consolidano il loro dominio sulle popolazioni ancora estranee alla civiltà » (I, 438).

(2) L'espressione « *droit public de l'Europe* », che diviene d'uso comune poco prima della metà del secolo XIX e che ricorre nel trattato di Parigi del 30 marzo 1856 (art. 7, 15), fu adoperata da Talleyrand al Congresso di Vienna (atto finale: giugno 1815) approssimativamente nel senso già fissato fin dal 1748 da GABRIEL BONNOT DE MABLY. L'espressione, come risulta anche dal trattato di TH. SCHMALZ apparso nel 1816 (*Europ. Völkerrecht*), è sinonima di « diritto le cui norme sono dedotte dai trattati conclusi fra Stati Europei dopo la pace di Vestfalia (1648) ».

(3) Per la denominazione « diritto americano » già usata da KENT nel 1826, cfr. A. ALVAREZ, *Le droit int. amer.*, Parigi 1910. Mentre, per l'acquisizione della nazionalità d'origine gli Stati europei adottano il criterio genetico (*jus sanguinis*), gli Stati dell'America latina adottano il criterio territoriale (*jus soli*: alcuno lo considera come un resto del sistema feudale), in causa della partecipazione dei creoli alla realizzazione dell'indipendenza politica. A una tale concezione può dirsi strettamente connessa la tendenza a far coincidere i confini politici con orli di regioni naturali.

(4) « Ripa ea putatur esse quae plenissimum flumen continet ». (*Dig.*, 43, 12, 3, 1). La definizione, che permette d'individuare nettamente la *ripa* rispetto alle altre due parti del fiume, il *fluor aquae* o corso e l'*alveus* o letto, è ricordata ad esempio da JAMES KENT, la cui opera, di stretto carattere giuridico (*Commentaries on American Law*, 1826), giunta in

richiamato particolarmente l'attenzione di Ratzel, e giovato a lumeggiare qualche punto della sua teorica.

Non è facile, anzi non è possibile, elencare i trattati di diritto internazionale su cui ha potuto fermarsi particolarmente l'attenzione di Ratzel. Bisognerebbe accontentarsi, nel maggior numero dei casi, di semplici supposizioni, più o meno fondate, poichè Ratzel su questo argomento può dirsi che si limiti a ricordare i lavori di Bluntschli e di Bruno Schmidt. È, ad esempio, soltanto una supposizione che egli si sia valso di trattati che fornirono dati essenziali alla conclusione di accordi fra Stato e Stato in questioni di confini, come è avvenuto del trattato di Andrea Bello (1^a ed., 1832) di cui il passo relativo alla catena-frontiera (1) ebbe importanza fondamentale nella convenzione cileno-argentina del 1841, che doveva dar luogo a così lunghi dibattiti, non interamente chiusi nemmeno dall'arbitrato britannico del principio del secolo presente (2). Ed ugualmente è supposizione ch'egli abbia conosciuto, d'altra parte, trattati come quello di Th. Funck Brentano e A. Sorel (1877) che tratta separatamente delle «relazioni fra le nazioni» e delle «relazioni fra gli Stati», e, per insufficiente valutazione dell'importanza politica della regione naturale, e quindi per inadeguata valutazione della stessa «natura delle cose», proclama «teoria passeggera» quella che tende a far coincidere la frontiera politica colla frontiera naturale (3).

38 anni all'ottava edizione, contiene non pochi elementi che interessano la storia della geografia coloniale e politica (8^a edizione, New York, 4 volumi, in-8°; cfr. III, p. 518-534, 550, per la questione relativa alla delimitazione dei confini politici, e III, p. 490-1 per i limiti dell'«Indian Territory»).

(1) L'opera del BELLO apparsa anzitutto sotto il titolo di *Principios de Derecho de gentes* (Santiago del Cile, La Opinion, 1832) e poi sotto quello di *Principios de derecho internacional* (1844, 1864) ebbe larga diffusione e largo credito: fu tradotta anche in francese. Trascrivo dall'edizione madrilena del 1883 (con note di C. Martinez Silva, 2 volumi in-16°; cfr. I, pagine 107-8) il passo che doveva, per così dire, dare valore giuridico all'erronea supposizione della coincidenza fra linea di cresta e linea dei versanti: «Si el limite es una cordillera, la linea divisoria corre por sobre los puntos mas encumbrados de ella, pasando por entre los manantiales de las vertientes que descenden al un lado y al otro».

(2) Sulla duplice questione, geografica e giuridica, dell'«imboccatura» orientale del Canale Beagle, e del diritto di sovranità sulle isole Picton e Nueva (Terra del Fuoco), v. la risposta di J. G. Guerra a Zeballos: *La Soberania chilena en las islas al sur del Canal Beagle* (Santiago del Cile, Impr. Univers., 1917, pp. 416, con carte, cfr. p. 8).

(3) *Précis du droit des gens*, Paris, Plon, 1877, pp. 528, in-8°; cfr. pa-

Ma il largo credito di cui godette il trattato di Heffter (1844) (1) per cui la base dell'ordine internazionale era costituita ancora dagli Stati di cui il Congresso di Vienna regolò l'assetto territoriale, e alcune considerazioni svolte dal maestro berlinese di diritto internazionale, rendono assai verisimile che l'opera di Heffter abbia esercitato, direttamente o indirettamente, un qualche influsso sulla teorica ratzeliana. D'interesse geografico-politico è nel trattato di « diritto europeo » (cioè, come avverte l'A., del diritto che ha ottenuto il consenso universale « nell'Europa cristiana e negli Stati fondati dall'Europa ») di Heffter, la trattazione relativa alle acque marine territoriali, al mare incluso fra i limiti di diversi Stati, al dominio politico dei fiumi (libro I, capo II, § 75-77), alla funzione politica delle vie di comunicazione internazionale (libro III, capo III, § 241). Heffter s'accorda collo svizzero Vattel (*Droit des gens*, 1758) nel riconoscere che il dominio dello Stato sul mare contiguo s'estende tanto lontano quanto è necessario alla sicurezza dello Stato, e fin dove questa può essere fatta da esso rispettare. E ritiene con Gerardo di Rayneval (*Institutions du droit de la nature et des gens*, 1803) che il limite delle misure di sorveglianza per uno Stato costiero possa identificarsi col limite dell'orizzonte « che può essere fissato sulle coste », senza dire esplicitamente che egli intende riferirsi al limite dell'orizzonte sensibile per un osservatore di statura media, rigorosamente fissata, posto sulla spiaggia. Nè può escludersi *a priori* che abbiano avuto un qualche influsso su Ratzel concezioni analoghe a quelle che, a proposito della comparabilità degli Stati, svolge James Lorimer, l'insigne maestro di Edimburgo, il quale si propone di mostrare come il diritto, il cui scopo speciale è la realizzazione della libertà umana, tenda al perfezionamento umano, procurando di rea-

gina 156: « Le cessioni di territorio che erano conformi alla natura delle cose sono le sole che abbiano prodotto risultati vantaggiosi; quelle che si sono fatte in virtù di *teorie passeggere d'una filosofia tutta soggettiva della storia, come il sistema dell'equilibrio, o la teoria delle frontiere naturali*, per esempio, sono state spesso odiose agli abitanti del territorio ceduto e onerose allo Stato cedente ».

(1) *Das europäische Völkerrecht der Gegenwart* (8ª ed., 1888). Nella versione francese, condotta da J. Bergson (Berlino, Schroeder; Parigi, Cotillon, 1857, in-12º) sulla 3ª ediz. tedesca, fu aggiunto anche un « *tableau politique de l'Europe* », che è propriamente un cenno sommario sulle variazioni della carta politica d'Europa dal principio dell'età moderna al trattato di Vienna (1815).

lizzare questo, non negli individui soggetti del diritto, ma nei rapporti intercedenti fra questi, e quindi fra le collettività sociali, fra le unità politiche (1). Lorimer sostiene la necessità di tener presente nel paragone dei vari Stati i seguenti elementi: l'area, il contenuto (ricchezza materiale; qualità etico-intellettuali degli abitanti), la forma dello Stato (se è semplice o composto, unitario o federale), la forma di governo.

Quanto alla produzione italiana nel campo del diritto internazionale, la quale ci offre, dal Bàroli al Fiore, più d'un concetto antropogeografico, non può essere dimenticata la seguente considerazione. Tutta una serie d'intuizioni antropogeografiche in genere e d'intuizioni geografico-politiche in specie si riscontra nella produzione italiana relativa a una questione che un tempo era considerata come spettante al diritto internazionale: il problema della nazionalità. Si vedrà a suo luogo come la trattazione del problema della nazionalità sotto il riguardo geografico-politico, non meno che sotto quello giuridico, trovi nelle opere degli italiani un'estrinsecazione così notevole che può dirsi che le basi di una teoria scientifica intorno agli Stati nazionali sono state gettate dagli italiani del secolo XIX, così come i loro antenati del trecento (Bartolo; Baldo) che esaminano, ad esempio, il caso in cui la frontiera è rappresentata da un fiume, vanno detti antesignani della teoria giuridica sulle frontiere (2).

(Continua).

(1) *The institutes of law.*, (1^a ed., 1872); 2^a ed., 1880, p. 355 (cit. da Nys). L. che afferma la «permanente ineguaglianza degli Stati», tratta in un capitolo dei «Mezzi per conoscere il valore relativo degli Stati», rilevando come sia di difficile determinazione il valore dell'estensione, la quale viene apprezzata solo compiutamente in funzione degli elementi intellettuali e morali. (*Principes de droit internat.*; riassunto da Nys, Bruxelles, Muquardt; Torino, Loescher, 1885, pp. XIX-371: cfr. p. 287 e il cap. XVI p. 107-114).

(2) Cfr. Nys, *Le droit intern.*, 2^a ed., I, p. 440.